

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
Art. 17d Inidoneità al lavoro notturno

LL

Art. 17d

Articolo 17d

Inidoneità al lavoro notturna

Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.

Premessa

Gli imperativi della protezione della salute del lavoratore possono spingersi fino al punto di vietare il lavoro notturno per motivi di salute o quantomeno di far sì che esso non sia più ritenuto adatto. Allorché l'impiego di un lavoratore al posto che occupa abitualmente di notte è vietato a causa dei rischi per la salute, il datore di lavoro è tenuto, nei limiti delle sue possibilità, a trasferire il lavoratore in questione ad un'attività diurna per la quale è idoneo. Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro diurno adeguato, egli non è tenuto dalla legge a proseguire il rapporto di lavoro, ma non è comunque esentato dall'obbligo di esaminare la questione con la dovuta serietà tenendo conto di tutte le possibilità dell'impresa. Le conseguenze di un divieto di effettuare lavoro notturno (possibile perdita del lavoro, assegnazione ad un altro lavoro simile, possibili riduzioni salariali, ecc.) vanno regolate secondo le disposizioni del diritto privato.

Il divieto di prestare lavoro notturno dipende da conseguenze dirette del lavoro notturno sulla salute (ad es. disturbi cronici del sonno, disturbi alla digestione, ecc.) o da altri disturbi. Tali problemi di salute possono minacciare, soprattutto di notte, la capacità funzionale del lavoratore e conseguentemente la sicurezza propria nonché quella di altri

lavoratori e delle infrastrutture. In ogni caso, il divieto di esercitare lavoro notturno è una decisione medica che tiene conto della situazione lavorativa ed individuale del lavoratore.

In questo contesto vanno distinti due casi:

Nel quadro del proprio diritto ad una visita medica e alla consulenza (art. 17c cpv. 1 LL) un lavoratore apprende di non essere idoneo al lavoro notturno. Siccome il datore di lavoro non è automaticamente informato del risultato della visita, spetta al lavoratore comunicargli la decisione di inidoneità. Senza questa informazione, il datore di lavoro non può esaminare la possibilità di un trasferimento ad altra attività e tantomeno procedervi. Il lavoratore che non informa il proprio datore di lavoro dovrà quindi sopportare le conseguenze di un eventuale deterioramento del suo stato di salute dovuto al lavoro notturno.

Nel caso della visita medica e della consulenza obbligatorie (art. 17c, cpv. 2 LL) il medico consultato comunica al datore di lavoro il risultato della visita (art. 45 cpv. 3 LL). Se il medico dichiara il lavoratore inidoneo, la possibilità di un trasferimento ad un'altra attività analoga va esaminata senza indugio, sempreché le condizioni dell'impresa lo consentano.